

GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PISA-EMTII


MANUALE DELLE PROCEDURE GCU EMTII

Sezione N°1

Sigla identificativa del documento: **MDP/N° 1**

Gli attori esterni al GCUPisa.: ruolo ed interazione

Copia:



Controllata



Non controllata

Destinatario

Numero totale di pagine, inclusa la presente: 17

1		Versione Finale	Team GCU DPC TEAM CRI Project Technical Assistant	Presidente GCU Commissario Croce Rossa Italiana – Sezione di Pisa Funzionario del DPC	Project Leader
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

Indice della sezione

- 1.1 Attori esterni al GCUPisa
 - 1.1.1. Convenzione con la Croce Rossa Italiana, Sezione di Pisa
 - 1.1.2. Convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile
 - 1.1.3. Convenzione con la Regione Toscana
 - 1.1.4. Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
- 1.2 Schema generale di attivazione
- 1.3 Il coordinamento delle missioni

1.1 Convenzione con la Croce Rossa Italiana- Sezione di Pisa

Si riportano di seguito i principali articoli che definiscono il ruolo della CRI e i rapporti con il GCUPisa. Il testo completo della convenzione è riportato nell'allegato xy

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarderà l'impegno da parte della CRI di fornire supporto logistico al GCU, quale parte del Modulo stesso.

a) – Collaborazione tecnica.

Studio delle possibilità di supporto logistico e modalità di trasferimento del Modulo, al fine di ottimizzare le possibilità d'intervento, in funzione dei materiali e degli strumenti presenti.

b) – Supporto Logistico

CRI fornisce al Modulo il supporto logistico così costituito:

- Veicoli per il trasporto terrestre dimensionati per il trasferimento dell'intero Modulo tra quelli già presenti nel parco autoveicoli dell'Associazione
- Assicura il trasporto del personale
- Personale tecnico specializzato in logistica campale per favorire il trasferimento e il dispiegamento del Modulo, per un idoneo numero di squadre logistiche fino ad un massimo di 10 persone.
- Eventuale personale di supporto sanitario

c) – Formazione congiunta

CRI e GCU definiranno un programma formativo comune per gli operatori delle rispettive Parti, volto a rafforzare le capacità logistiche e sanitarie, oltre che la conoscenza del Meccanismo Unionale di Protezione Civile e degli Emergency Medical Teams

Il Modulo risponde a quanto previsto dalla Decisione n. 1313/2013/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, dev'essere disponibile per la partenza in massimo 48-72 ore dopo l'accettazione dell'offerta e abilità di essere operativi sul sito dell'emergenza entro 24-96 ore.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, CRI e GCU si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività operative e addestrative nonché quanto altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture e attrezzature, messi a disposizione delle Parti saranno di volta in volta individuate dalle Parti per le vie brevi. Nessun onere economico del personale o dei beni messi a disposizione da una delle Parti ricadrà in modo diretto o indiretto sull'altra Parte (quale esempio non esaustivo: salari, spese di trasferta, spese di mantenimento...), escluso quanto previsto dall'Articolo 13 – Componente economica

Articolo 5 – Tavolo Tecnico di Coordinamento

Viene costituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- sviluppare il Modulo e definire nuovi spunti per rendere l'azione più efficace ed efficiente
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della convenzione;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

- Il Tavolo Tecnico di Coordinamento è costituito da n. 4 membri dei quali n. 2 nominati dalla CRI e n. 2 membri nominati dal GCU

Il Tavolo Tecnico di Coordinamento si riunisce a titolo gratuito almeno due volte nel corso di ogni anno di validità della convenzione.

Articolo 6 - Comunicazione

Il GCU e la CRI non potranno essere citati in ambiti diversi da quelli di cui alle premesse della convenzione in oggetto e comunque in ogni caso non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari lucrativi. I risultati e i relativi eventuali diritti di proprietà intellettuale delle attività congiunte svolte nell'ambito della presente Convenzione sono di proprietà comune delle Parti che, nel rispetto della relativa normativa vigente, ne potranno disporre per i propri fini istituzionali e concorderanno le modalità di gestione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale. La concessione in uso o cessione a terzi dei predetti risultati è concordata congiuntamente. Sempre previo accordo tra le Parti i risultati delle attività congiunte svolte nell'ambito della presente Convenzione restano a disposizione delle Parti stesse per aggiornamenti, elaborazioni, pubblicazioni scientifiche (possibilmente congiunte). La pubblicizzazione e pubblicazione, anche parziale, dei predetti risultati in forma cartografica, compilativa o digitale, concordata/e fra le Parti, dovrà essere accompagnata con giusta evidenza da una nota illustrativa riportante gli autori della ricerca e dei risultati, le fonti informative utilizzate e la proprietà degli elaborati/dati/risultati, nonché le forme di co-partecipazione tecnica attuate.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

CRI e GCU, ognuno per i propri ambiti, garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di CRI e GCU è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente convenzione ha durata di **2 anni** a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione le parti potranno redigere una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno **3 mesi**; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

1.1.2 Convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile

inserire l'accordo con il Dipartimento

1.1.3. Convenzione con la Regione Toscana

Il giorno 23/11/2012 in Firenze, Piazza dell'Unità n. 1, presso il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile

TRA

La Regione Toscana , con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, 10 (Codice Fiscale n. 01386030488) rappresentata dal dottor Antonino Mario Melara, nato a Delianuova (RC) il 10/07/1957 e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile nominato con decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 1220 del 30 .03.2012 ed autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Regione per il presente atto;

e

L'associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus", di seguito indicata come Gruppo Chirurgia d'Urgenza (Codice fiscale n. 01308090503) iscritta al n. 262/01 dell'Elenco regionale di protezione civile, rappresentata dal Prof. G. Evangelista , nato a Orvieto (TR) il 12.04.1946 e domiciliato c/o la sede Ospedale di Cisanello- Via Paradisa, 2 - 56124 Pisa, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell'Associazione

PREMESSO

che la L.r. 67/2003 ha istituito il Sistema Regionale di Protezione Civile costituito dalla regione, enti locali e volontariato , con la finalità di tutelare l'incolumità della persona umana e l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità o eventi

naturali attraverso il concorso di risorse, competenze , e discipline sinergicamente operanti;

che con la delibera n. 439 del 19/06/2007 la Giunta Regionale ha preso atto del progetto Colonna Mobile nazionale delle Regioni approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome , dando mandato alle strutture regionali competenti dell'attuazione del medesimo;

che la Giunta Regionale ha approvato con delibera n. 813 del 21/09/2009 il "Disciplinare per la costituzione e la gestione dei moduli operativi e specialistici della Colonna Mobile della Regione Toscana (C.M.R.T.)", successivamente modificato con delibera 422 del 31/03/2010 ;

che l'articolo 2 del Disciplinare prevede che i soggetti esterni alla Regione Toscana partecipino alla Colonna Mobile:

mettendo a disposizione della Regione Toscana , che ne dirige l'attività , le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività ;

assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi ovvero di una o più unità operative (comprensivi di dotazione strumentale e personale) , che operano sotto il coordinamento regionale;

che per regolare la partecipazione alla CMRT è necessaria la sottoscrizione di una convenzione che regola gli elementi previsti dall'articolo 2 comma 4 del Disciplinare;

che a tal fine , con decreto dirigenziale n 5150 del 06/11/2012, il Settore "Sistema Regionale di Protezione Civile" della Regione Toscana ha approvato lo schema del presente atto;

che l'Associazione suddetta ha individuato le risorse strumentali e personali elencate nell'allegato 1 alla presente convenzione da mettere a disposizione della Colonna mobile regionale;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

L'Associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" partecipa alla Colonna Mobile della Regione Toscana con il modulo specialistico "Unità Chirurgica d'Urgenza"

L'Associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" e la Regione Toscana riconoscono per la Colonna mobile regionale toscana la rilevanza strategica del modulo, con la dotazione strumentale e di personale descritta nell'elenco allegato 1 alla presente convenzione. Tale dotazione risulta anche dal censimento regionale, di cui al Regolamento regionale n. 7/R/2006 , facente parte dell'applicativo web denominato Sart che costituisce il riferimento ufficiale per il censimento e per la individuazione di tutta la dotazione strumentale e di personale afferente le 00.V. iscritte all'elenco regionale di

protezione civile, ed in particolare di quella messa a disposizione della Colonna Mobile della Regione Toscana.

Ogni successiva modifica da parte dell'Associazione "Gruppo Chirurgia d' Urgenza Onlus" d'Urgenza della dotazione strumentale e di personale come riportata nell'allegato 1 deve essere recepita dalla Regione approvando un nuovo elenco di risorse.

I beni afferenti la dotazione strumentale sono dislocati presso i locali messi a disposizione dall'AOUP nello stabilimento di Cisanello Via Paradisa n. 2, Pisa.

Articolo 2

Il Settore "Sistema Regionale di Protezione Civile" della Regione Toscana e l'Associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" si impegnano ad utilizzare le risorse del modulo "Unità Chirurgica d' Urgenza" con le modalità e con le procedure previste dal Piano operativo allegato 2 alla presente convenzione.

Articolo 3

L'Associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" garantisce, relativamente a ciascuna attività connessa al funzionamento del modulo di cui all'articolo 1, la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza sia relativamente ai mezzi ed attrezzature, di proprietà od in comodato, sia al proprio personale inviato nelle zone di intervento.

L'Associazione "Gruppo Chirurgia d' Urgenza Onlus" garantisce che il personale messo a disposizione abbia la copertura assicurativa in base alle normative vigenti per le associazioni di volontariato (Legge Quadro del Volontariato 226/91 e Testo Unificato decreti: 14/02/92 e 16/11/92) che copra i rischi connessi con le attività per le quali viene impiegato;

Articolo 4

L'associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" può impiegare i mezzi e le risorse indicate nell'allegato 1 nell'ambito di iniziative autonome, quali esercitazioni, manifestazioni, sia in ambito regionale che nazionale/internazionale, per l'esercizio delle attività di propria competenza, o su richiesta per missioni internazionali da parte del Dipartimento della Protezione Civile o della Commissione Europea a seguito di preventiva e formale comunicazione alla Regione a mezzo fax al Settore "Sistema regionale di protezione civile". In tali casi, dopo l'utilizzo l'Associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" si impegna a compiere tutte le attività idonee a ripristinare la piena funzionalità dei mezzi e risorse impiegati e ad allocarli nella stessa area individuata nell'allegato 1 al presente atto.

Articolo 5

La Regione Toscana, tramite propri contributi e nell'ambito della disponibilità finanziaria, favorisce l'acquisizione dei beni costituenti la dotazione del modulo "Unità Chirurgica d'

Urgenza" che compone la Colonna Mobile Regionale sulla base di programmi di acquisto concordati con il GCU.

La Regione Toscana , nell'ambito della disponibilità finanziaria , può concedere contributi per la manutenzione ordinaria anche in forma forfetaria, limitatamente alla dotazione strumentale resa disponibile , e per la manutenzione straordinaria previo accordo ed a seguito di presentazione di idonea documentazione di spesa .

In caso di consumo dei materiali, di distruzione o danneggiamento dei mezzi impiegati nell'ambito di attivazione della CMRT, ed inseriti nel censimento di cui all'art. 1, la Regione sostiene gli oneri per il relativo ripristino e/o reintegro.

Articolo 6

La presente convenzione tra l'Associazione "Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus" e la Regione Toscana ha durata di tre anni a partire dalla data odierna.

1.1.4 Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Protocollo d'intesa tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana a Associazione G.C.U. ONLUS sede di Pisa - per attività di collaborazione volta a prestare soccorso nelle emergenza sanitarie e finalizzata alle attività inerenti la Protezione Civile per la prevenzione o rimozione di situazioni di bisogno della persona umana o della collettività.

TRA

Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana (C.F. P.IVA 01310860505)/ nel seguito indicata come "A.O.U.P.", legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Desideri, nato a Bologna il 17 Febbraio 1951, domiciliato per la carica in Pisa, via Roma, 67, il quale interviene non in proprio ma nella veste di Direttore Generale ed in esecuzione della pertinente Deliberazione n. 483 del 24/05/2006 con la quale è stato disposto di stipulare il presente accordo;

E

l'Associazione di volontariato denominata "Gruppo di Chirurgia d'Urgenza per Interventi di Protezione Civile" organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve nominabile anche come * G.C.U. ONLUS" rappresentata dal Prof. Giuseppe

Evangelista, nato a Orvieto <TR>, il 12/04/1946, il quale interviene nella veste di
Presidente Pro-Tempore dell'Associazione medesima

che

con Atto Notarile del 01/12/1994 redatto dal Notaio Emilio Lucarelli in Pisa, si è
costituita l'Associazione Gruppo Chirurgia D'Urgenza, per gli interventi di Protezione
Civile, Associazione senza fini di lucro, subentrando all'associazione Gruppo Chirurgia
d'Urgenza costituita con atto notarile del 11/06/1985 dal Notaio Paolo Ghiretti, e da
essa assorbendone tutti i Soci e l'intero patrimonio sociale; con atto notarile del
09/11/2005 redatto dal Notaio Massimo Cariello in Pisa l'Assemblea dei Soci", ha
modificato la denominazione dell'Associazione Gruppo

Chirurgia d'Urgenza per gli interventi di Protezione Civile in Associazione Gruppo
Chirurgia d'Urgenza Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.),
avendone ottenuto il riconoscimento;

Che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana non dispone di una propria Unità
Sanitaria Mobile capace di intervenire in casi di emergenza a supporto delle strutture
Aziendali eventualmente coinvolte; che G.C.U. ONLUS è in possesso di una Unità
Sanitaria Mobile di Emergenza Sanitaria per interventi di Protezione Civile;
che, quindi, la possibilità di offrire in casi di Emergenza, un supporto alle strutture
Aziendali rappresenta una risposta ad un preciso bisogno che attualmente non trova
adeguate risposte;

Dato atto

che le finalità del G.C.U. ONLUS, di prestare soccorso medico alla popolazione, sono
coerenti con i principi della Missione Aziendale; che l'A.O.U.P. privilegia la
collaborazione con le associazioni di volontariato quale opportunità di qualificazione e
umanizzazione delle proprie attività, di maggiore aderenza ai bisogni espressi dalla
società e strumento di partecipazione dei cittadini all'organizzazione dei servizi
sanitari;

che G.C.U. ONLUS da oltre venti anni si occupa di prestare soccorso nelle Emergenze
in campo locale, Nazionale ed Internazionale, sia attraverso la gestione delle strutture

a suo tempo all'uopo acquisite dalla ex USL 12 sia mediante l'utilizzo, in tempi successivi, di una propria Unità Sanitaria Mobile;

che in passato, G.C.U. ONLUS si è distinta nello svolgimento della propria attività ottenendo riconoscimenti a livello locale, Nazionale ed Internazionale;

che nel Consiglio Direttivo di G.C.U. ONLUS, per norma dell'allegato statuto, è prevista la presenza di un membro di nomina della Direzione Generale A.O.U.P. ed un membro di nomina della Direzione della U.O. Chirurgia Generale e d'Urgenza della A.O.U.P.;

che i Soci di G.C.U. ONLUS hanno acquisito una specifica preparazione per affrontare le maxi emergenze sia mediante la partecipazione a corsi specifici sia mediante l'acquisizione di esperienze sul campo;

che i componenti l'Associazione sono in massima parte personale dipendente della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e che pertanto sono a conoscenza delle procedure aziendali; che G.C.U. ONLUS ha collaborato alla stesura del Piano di Emergenza Interno Maxiafflusso Feriti (P.E.I-M.A.F.) Aziendale;

Ritenuto, conseguentemente, di stringere un rapporto di collaborazione tra A.O.U.P e G.C.U. ONLUS finalizzato ad ottimizzare il raggiungimento dei risultati di reciproco interesse e la piena operatività del G.C.U.ONLUS;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale;

ART. 2 Con il presente accordo A.O.U.P. e G.C.U. ONLUS si propongono rispettivamente l'obiettivo di garantire l'operatività in ambito ospedaliero e l'obiettivo di garantire soccorso nelle Emergenze Sanitarie mediante l'utilizzo della Unità Sanitaria Mobile del G.C.U.; ONLUS, ferma restando la dipendenza prioritaria del G.C.U. ONLUS, nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile. Tale obiettivo viene

perseguito anche attraverso la collaborazione tra le associazioni del terzo settore operanti nell'ambito socio - sanitario;

ART. 3 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 le parti concordano quanto segue:

- G.C.U. ONLUS metterà a disposizione dell'A.O.U.P., a titolo gratuito, la struttura sanitaria mobile, secondo le necessità in tutto o in parte e nel pieno rispetto delle Procedure Aziendali, in caso l'A.O.U.P. dovesse affrontare un'Emergenza Sanitaria ed in particolare garantirà l'impiego della propria struttura, ove e quando previsto, nel P.E.I.M.A.F.
- l'A.O.U.P. garantisce, a titolo gratuito, a G.C.U.ONLUS i Locali per la sede Sociale e per lo stoccaggio e la custodia dei materiali e delle attrezzature;
- G.C.U. ONLUS, anche in collaborazione con altri Enti, promuoverà corsi di formazione finalizzati alla preparazione nel campo dell'emergenza sanitaria, di operatori sanitari, tecnici ed amministrativi;
- G.C.U.ONLUS si impegna ad organizzare annualmente almeno una esercitazione finalizzata alla pratica di installazione ed utilizzo della propria Unità Sanitaria Mobile;
- G.C.U. ONLUS si rende inoltre disponibile, fornendo le proprie competenze e le proprie strutture, alla preparazione ed allo svolgimento di corsi di formazione nel campo dell'Emergenza Sanitaria, che l'A.O.U.P. intendesse promuovere; L'A.O.U.P. si rende disponibile a recepire, nel proprio piano di formazione, il fabbisogno formativo che G.C.U. ONLUS presenterà annualmente per i propri soci, limitatamente ai dipendenti A.O.U.P. ed Università di Pisa;
- L'A.O.U.P. garantisce la fornitura, sulla base delle richieste avanzate dal G.C.U. dei materiali di consumo in generale, dei Farmaci, dei Dispositivi Medici e dei presidi medici i cui costi verranno imputati ad un specifico centro di costo intestato a "Posto Medico Avanzato";
- L'A.O.U.P. garantisce la fornitura, di idoneo equipaggiamento, recante il logo dell'Azienda stessa, per lo svolgimento delle finalità di cui' all'art. 2 ed in particolare le divise conformi alle normative vigenti;

- L'A.O.U.P. garantisce a titolo gratuito il supporto logistico, mezzi di trasporto e relativo personale, necessari al raggiungimento del luogo dell'emergenza o dell'esercitazione, limitatamente al territorio nazionale;
- G.C.U. ONLUS garantisce, in caso di interventi per emergenze al di fuori delle competenze della A.O.U.P., il rimborso delle spese ascritte sul centro di costo;
- G.C.U. ONLUS garantisce la disponibilità del proprio materiale di cui all'inventario allegato, per sostituzioni urgenti in caso di "fermo macchina" nell'ambito delle strutture dell'A.O. U.P.;
- La A.O.U.P. garantisce la fornitura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sanitarie di proprietà di G.C.U. ONLUS:

ART. 4 L'articolazione organizzativa del supporto fornito da G.C.U. ONLUS è concordata con la Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P. ed a tal fine G.C.U.ONLUS si impegna a fornire entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, i protocolli di intervento;

ART. 5. G.C.U. ONLUS provvede ad assicurare i propri operatori per i rischi di infortunio e di Responsabilità Civile verso Terzi anche per lo svolgimento delle attività di volontariato presso le strutture dell'A.O.U.P.;

ART. 6 II presente accordo ha durata triennale ed è rinnovabile previo espresso consenso delle parti. In relazione all'innovatività del modello organizzativo sono previsti momenti congiunti di verifica semestrale per valutare l'idoneità del modello stesso;

ART.7 G.C.U. ONLUS garantisce il rispetto da parte dei propri operatori delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) con riguardo alle informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente rapporto convenzionale;

ART. 8 II presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte interessata , all'uso stesso.


ART. 9 Per ogni controversia derivante dal presente contratto e dalla sua interpretazione sarà esclusivamente competente 11 Foro di Pisa;

ART. 10 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. b del DPR 642/72.

1.2 Schema Generale di Attivazione

L'attivazione del GCUPIISA EMTII avviene su indicazione del ERCC attraverso il Dipartimento di Protezione Civile Italiana, d'ora in avanti D.P.C., che la realizza attivando i moduli registrati nel Database CECIS. Allo stato attuale il Modulo sanitario del Gruppo Chirurgia d'Urgenza per interventi di protezione civile, risulta iscritto nel Database CECIS e quindi il Presidente del GCU, una volta contattato dal D.P.C. mette in atto la procedura di attivazione propria del Gruppo.

Il diagramma di flusso che segue rappresenta graficamente ed unitamente alle tempistiche, le fasi dell'attivazione del Modulo



1.3 Il coordinamento delle missioni

Tutte le missioni che sono relative al dispiegamento dei moduli di protezione civile italiana sono sempre sotto il coordinamento del D.P.C.

Per tale motivo il personale del D.P.C assume i ruoli corrispondenti nel coordinamento delle conseguenti operazioni di soccorso.